

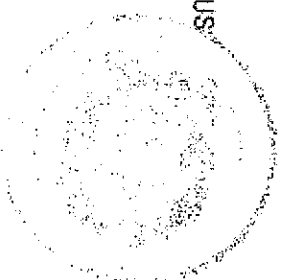
Libro verbali delle riunioni del Consiglio Nazionale

185

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI - ONLUS
PRESIDENZA NAZIONALE

Via Borgognona, 38 - 00187 Roma

Cod. Fisc. 01365520582 - Part. IVA 00988651007



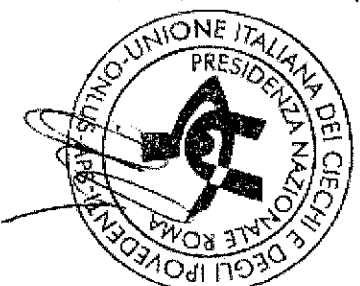
Pag 1

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

DELL'UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI

ONLUS APS TENUTASI A ROMA IL GIORNO 23 NOVEMBRE 2018

Il giorno 23 Novembre 2018 a Roma, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Sala polifunzionale - via Santa Maria in Via n. 37B, giusta convocazione in data 12.11.2018, prot. n. 14445/2018, come successivamente integrata con nota 14.11.2018, prot. n. 14642/2018, si riunisce il Consiglio Nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS APS per trattare il seguente



ORDINE DEL GIORNO

COMISSIS

- 5) Modifiche allo Statuto Sociale sulla base dei rilievi del Ministero del Lavoro.

COMISSIS

Sono presenti:

Barbuto Mario	Presidente Nazionale
Barolucci Luisa	Consigliere
Buoncrisiano Maria	Consigliere
Busetti Francesco	Consigliere
Calò Valtor	Pres. Sez. Provie Bolzano

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI - ONLUS
PRESIDENZA NAZIONALE

Via Borgognona, 38 - 00187 Roma

Cod. Fisc. 01365520582 - Part. I.V.A. 00389551007



Pg 2

Caravello Katia	Consigliere
Chiacchiarri Marilena	Pres. Cons. Reg. le Molise
Cola Claudio	Pres. Cons. Reg. le Lazio
Colombo Paolo	Consigliere
Condidorio Marco	Consigliere
Conradetti Adoriano	Consigliere
Di Deo Antonello	Vice Pres. Cons. Reg. Abruzzo
Esposito Nunziane	in sostituzione di Di Marcantonio Santino
Girardi Mario	Consigliere
Gianta Luigi	Pres. Cons. Reg. le Valle d'Aosta
Iurlo Luigi	Pres. Cons. Reg. le Puglia
Legname Linda	Consigliere
Massa Vincenzo	Pres. Cons. Reg. le Campania
Minerva Cristina	Vice Pres. Cons. Reg. le Liguria
	in sostituzione di Vivaldi Arturo
Miniccoli Gaetano	Pres. Cons. Reg. le Sicilia
Palumbo Anna Maria	Consigliere
Perflier Hubert	Pres. Cons. Reg. le Friuli Venezia Giulia
Pimpinella Angelina	Consigliere
Piras Raimondo	Pres. Cons. Reg. le Sardegna
Piscitelli Pietro	Consigliere
Pulcini Alina	Pres. Cons. Reg. le Marche
Quatraro Antonio	Pres. Cons. Reg. le Toscana
Salis Emelinda	Consigliere



UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI - CNLUS
PRESIDENZA NAZIONALE

Via Borgognona, 38 - 00187 Roma
Cod. Fisc. 01365520582 - Part. I.V.A. 00988551007

Salariel Eugenio

Consigliere

Sbianchi Francesca

Pres. Cons. Reg. le Umbria

Silla Nicola

Presidente Cons. Reg. le Lombardia

Taverna Giovanni

Consigliere

Testa Pietro

Pres. Cons. Reg. le Calabria

Tortini Stefano

Consigliere

Trentini Dario

Pres. Sez. Prov. le Trento

Trombini Marco

Pres. Cons. Reg. le Emilia Romagna

Ventura Annita

Consigliere

Zoccano Vincenzo

Consigliere

Assenti giustificati: Cannodeca Angelo, Ferroni Elena, Picooco Angelo, Gilberti Adriano.

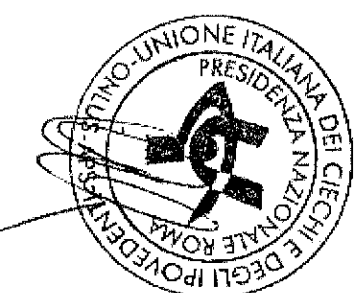
È presente anche il Presidente Onorario Tommaso Daniele, cui il Consiglio tributa un caloroso applauso e che rivolge un breve indirizzo di saluto

Partecipano Alessandro Locati, Segretario Generale, e Salvatore Romano, Direttore Ufficio Organizzazione Centrale.

Presenziano alla riunione: Consuetia Gallani, Capo Servizio Segreteria; Tiziana Santoro, Vice Capo Servizio Segreteria Servizio Segreteria; Rita Alfano, del Servizio Segreteria; Fabio Serio, Vice Capo Servizio Amministrazione, e Mauro Alberino del CNL.P.

Dopo l'effettuazione dell'appello nominale, il Presidente porge il benvenuto a tutti i presenti e saluta anche chi è in ascolto via web. Dichiarata aperta la seduta alle ore 8.45.

COMITATO



193

Libro verbali delle riunioni del Consiglio Nazionale

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI - ONLUS
PRESIDENZA NAZIONALE

Via Borgognona, 38 - 00187 Roma

Cod. Fisc. 01365520582 - Part. I.V.A. 00969551007

235

pg 4



STATO

Il Consiglio passa alla trattazione del punto 5) Modifiche allo Statuto So-

ciali sulla base dei rilievi del Ministero del Lavoro.

Il Presidente illustra brevemente l'iter di approvazione delle modifiche allo Statuto Sociale, già approvato dal Consiglio, sulle quali sono stati ricevuti alcuni rilievi del Ministero del lavoro e delle politiche, sulla base dei quali sono state redatte alcune modifiche al testo precedente, che il Segretario Generale descrive sinteticamente.

Segue il dibattito e si registrano i seguenti interventi.

Pioneristano

Chiede, ed ottiene, alcuni chiarimenti sui patrimoni separati destinati ad uno specifico affare. Segnala la complessità di alcuni riferimenti normativi.

Miniclerici

Ricorda l'adeguamento del testo anche per ciò che attiene i poteri della Direzione Regionale.

Daniele

Ringrazia Barbuto per l'appassionata difesa dei problemi dell'Unione e si felicita per la splendida occasione di questa riunione grazie al sottosegretario

Zoccano.

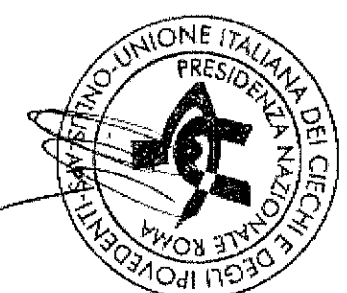
Posto quanto sopra, viene adottata la seguente

Deliberazione n. 8

Oggetto: Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e ss. mm. ii. - Recepimento rilievi Ministero del lavoro e delle politiche sociali e adeguamento dello Statuto Sociale.

Il Consiglio Nazionale

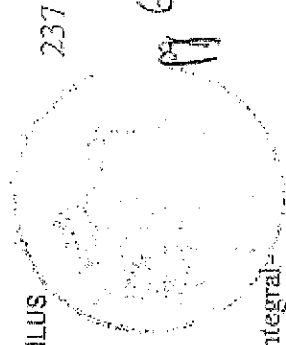
Premesso



UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI - ONLUS
PRESIDENZA NAZIONALE

Via Borgognona, 38 - 00187 Roma

Cod. Fisc. 01365520592 - Part. I.V.A. 00969551007



6



che con deliberazione n. 4 del 29 aprile 2018, che qui si intende integralmente richiamata, il Consiglio Nazionale ha disposto di recepire, a tutti gli effetti di legge, nello Statuto Sociale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti le modifiche e le integrazioni scaturite obbligatoriamente dall'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (recante il Codice del terzo settore), provvedendo alle conseguenti modifiche al Regolamento Generale e al Regolamento amministrativo-contabile e finanziario;

che con la stessa deliberazione è stato deciso di sottoporre le anzidette modifiche al prossimo Congresso Nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, dando atto che le rimanenti disposizioni immediatamente esecutive del predetto D. Lgs. 117/2017 erano già rispettate dal testo statutario;

Preso atto

che l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 117 del 2017 ha comportato, in forza dei principi ordinamentali, l'inserimento automatico di clausole all'interno del testo dello Statuto Sociale, con particolare riferimento alle disposizioni di immediata esecutività contenute nel richiamato Decreto Legislativo n. 117 del 2017;

Considerato

che il testo dello Statuto Sociale, così modificato ed integrato, è stato trasmesso alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Roma con nota del 28.5.2018, Prot. n. 6725/2018;

Rilevato

che la Prefettura, con successiva nota 1.10.2018, Prot. Uscita

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI – ONLUS
PRESIDENZA NAZIONALE

Via Borgognone, 38 – 00187 Roma

Cod. Fisc. 01365520582 – Part. I.V.A. 00989551037

238



N.0362160, ha fatto conoscere di aver richiesto parere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sull'applicabilità di alcune norme di legge previste nel D. Lgs. n. 117 del 2017, nel frattempo modificato dal correlativo D. Lgs. n. 105 del 2018, sospendendo, nelle more, la procedura di approvazione;

Tenuto conto

che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispondere con nota 19.9.2018, prot. 00105559, ha formulato alcuni rilievi sulla applicabilità di alcune previsioni introdotte con la citata normativa e, in particolare:

lare:

- necessità di mantenere nella denominazione ufficiale e in qualunque segno distintivo l'utilizzo dell'acronimo ONLUS fino alla completa istituzione e piena operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, potendosi, invece, utilizzare fin da subito l'acronimo APS,
- affidamento al Consiglio Nazionale, in luogo della Direzione Nazionale, della nomina di due componenti dell'Organo di controllo istituito ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 117/2017,
- nell'art. 28 dello Statuto subordinare l'obbligatorietà del parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore in caso di scioglimento dell'ente all'effettiva istituzione e piena operatività del registro stesso attraverso una clausola che ne rinvii l'entrata in vigore, ai sensi dell'art. 104, comma 2, del

CIS;

Ribadito

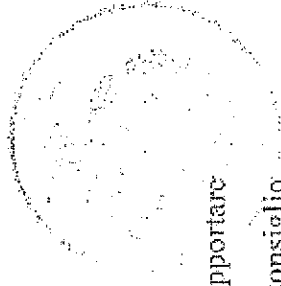


UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI – ONLUS
PRESIDENZA NAZIONALE

Via Sorgognona, 38 – 00167 Roma

Cod. Fisc. 01365520582 – Part. I.V.A. 00989551007

239



che, alla luce di quanto sopra espresso, si rileva la necessità di apportare le opportune e conseguenti modifiche al testo approvato dal Consiglio Nazionale UICI con la citata deliberazione, riservando allo stesso Consiglio l'approvazione delle ulteriori modifiche alle norme regolamentari in vigore, una volta terminata la procedura di approvazione delle modifiche statutarie;

Preso atto

della deliberazione n. 80/2018 della Direzione Nazionale che ha proposto, per le motivazioni dianzi esplicitate, le conseguenti modifiche al testo dello Statuto Sociale approvato con deliberazione n. 4/2018 del Consiglio Nazionale;

Ritenuto opportuno,

alla luce delle modifiche prima indicate, e secondo la proposta del Presidente Nazionale fatta propria dalla Direzione Nazionale, procedere alla nomina dei due componenti di competenza UICI dell'Organo di controllo istituito ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, nelle persone del dr. Sebastiano Resta e della dr.ssa Elena Gnugnoli, che appaiono in possesso di tutti i requisiti di professionalità e competenza previsti dalla legge per ricoprire tale incarico;

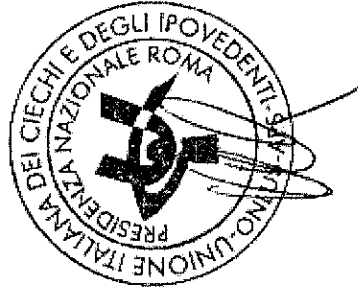
Udita

la relazione del Presidente Nazionale,

dopo ampia discussione,

delibera

- 1) di approvare, per le motivazioni meglio esplicitate in premessa, le seguenti modifiche al testo dello Statuto Sociale approvato con de-



UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI - ONIUS
PRESIDENZA NAZIONALE

Via Borgognona, 38 - 00187 Roma
Cod. Fisc. 01365520582 - Part. I.V.A. 00989561007

240

liberazione n. 4/2018;

a) sostituire ovunque la dizione "*Unite del Terzo Settore*" e l'acronimo "ETS" rispettivamente con la dizione "*Organizzazione non lucrativa di utilità sociale*" e con l'acronimo "ONLUS",

79

b) modificare i commi 1 e 2 dell'art. 1 come segue: "1. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, fondata a Genova il 26 ottobre 1920, eretta in ente morale con R.D. 29 luglio 1923, n. 1789, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONIUS) e Associazione di promozione sociale (APS), ha personalità giuridica di diritto privato per effetto del D.P.R. 23 dicembre 1978, ha la propria sede nazionale e legale in Roma, Via Borgognona, 38, cap 00187 e assume la denominazione di "Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONIUS APS" (acronimo UICI). A decorrere dall'istituzione e dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) l'UICI assumerà la qualifica di ente del Terzo Settore e, conseguentemente, la denominazione di "Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - Ente del Terzo Settore - Associazione di promozione sociale" (acronimi ETS APS) in luogo di quella indicata in precedenza. 2. Nella propria denominazione ed in qualsiasi altra segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l'UICI utilizza le locuzioni "Organizzazione non lucrativa di

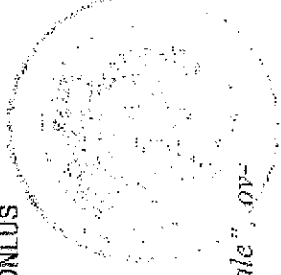


UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI - ONLUS
PRESIDENZA NAZIONALE

Via Borgognona, 38 - 00187 Roma

Cod. Fisc. 01365520582 - Part. I.V.A. 00989551007

241



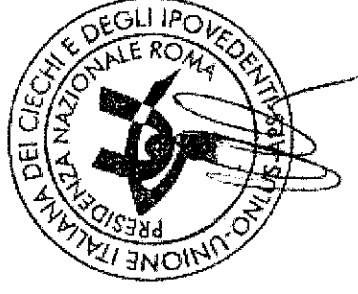
utilità sociale" e "Associazione di promozione sociale", ovvero gli acronimi "ONLUS" e "APS". A decorrere dall'istituzione e dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore l'ente utilizzerà l'acronimo "ETS" in luogo dell'acronimo "ONLUS".

e) modificare il comma 4 dell'art. 2 come segue: "4. È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle di cui all'art. 3 dello Statuto Sociale e di cui al corrispondente articolo del Regolamento Generale, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e di quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti che, a decorrere dall'istituzione e dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, saranno definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 3.7.2017, n. 117.",

d) modificare la lett. h) del comma 3 dell'art. 7 come segue:
"nomina i componenti dell'Organo di controllo, in numero di due su proposta del Presidente Nazionale e di uno su designazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, scelti fra soggetti in possesso di adeguata affidabilità, esperienza e competenza in campo amministrativo-contabile" ed eliminare la lettera corrispondente nell'art. 8, comma 5,
e) sostituire il comma 1 dell'art. 11 con i seguenti: "1.

L'Organo di controllo della struttura nazionale è istituito ai

10



UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI - ONLUS
PRESIDENZA NAZIONALE

242

Via Borgognona, 38 - 00187 Roma

Cod. Fisc. 01365530592 - Part. IVA 00889551007

sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 3.7.2017, n. 117

nella composizione collegiale di tre membri. L'Organo è no-

minato dal Consiglio Nazionale con propria deliberazione

nella quale vengono identificati, su proposta del Presidente

Nazionale, i due componenti la cui designazione è di compe-

tenza dell'Unione. La predetta deliberazione, che ha effica-

cia immediata, sarà automaticamente integrata con

l'individuazione del terzo componente, affinché lo stesso su-

rà stato indicato a cura del Ministero del lavoro e delle poli-

tiche sociali ai sensi dell'art. 95, comma 5, del Decreto Legi-

slativo 3 luglio 2017, n. 117. 2. Nei casi previsti dal comma 6

del predetto art. 30 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e

ssunti il, la cui verifica viene determinata, altresì, l'integrato

assorbimento delle funzioni del Collegio Centrale dei Sindaci

in carica in quel momento, l'Organo di controllo esercita an-

che la revisione legale dei conti".

- 0) nel comma 4 dell'art. 11 sostituire le parole "della Direzione" con le parole "del Consiglio";

- g) modificare il comma 2 dell'art. 28 come segue: "In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipoovedenti - ONLUS APS sarà devoluto, con le modalità che saranno previste nell'atto di scioglimento, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero a fini di pubblica utilità, previa parere preventivo dell'organismo di controllo di cui all'art. 5, comma

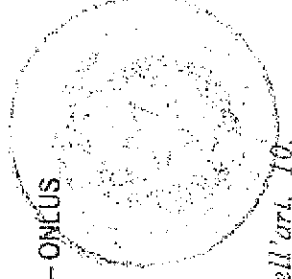


Pr II

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI - ONLUS
PRESIDENZA NAZIONALE

Via Borgognona, 38 - 00187 Roma

Cod. Fisc. 01365520582 - Part. I.V.A. 00989551007



243

*190. della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 10, comma 1, lett. f) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, salva diversa destinazione imposta dalla legge. A decor-
rere dall'istituzione e dall'operatività del Registro unico na-
zionale del Terzo settore tale parere sarà reso dall'Ufficio di
cui all'articolo 45, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio
2017, n. 117.",*

18/12



- 2) di nominare i due componenti dell'Organo di controllo, istituito ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, di competenza dell'UICI nelle persone del dr. Sebastiano Resta e della dr.ssa Elena Gnugnoli, che appaiono in possesso di tutti i requisiti di professionalità e competenza previsti dalla legge per ricoprire tale incarico,
- 3) di dare atto che un ulteriore componente del medesimo Organo di controllo verrà designato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a norma dell'art. 95, comma 5, del Decreto Legislativo 3.7.2017, n. 117 con atto che andrà ad integrare automaticamente la presente deliberazione;
- 4) di sottoporre le anzidette modifiche, risultanti nel testo di cui all'Allegato "A" alla presente deliberazione, al prossimo Congresso Nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti;
- 5) di demandare al Presidente Nazionale ogni conseguente adempimento di carattere amministrativo.

Allegato A

STATUTO SOCIALE DELL'UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI - ONLUS APS

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI - ONLUS

PRESIDENZA NAZIONALE

Via Borgognona, 38 - 50187 Roma

Cod. Fisc. 01365520582 - Part. IVA. 00989551007

244

ART. 1 (S)

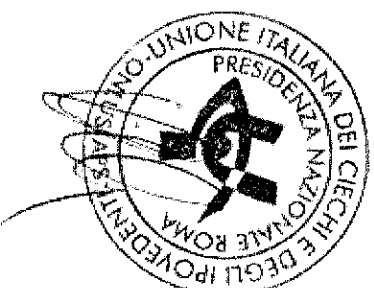
**COSTITUZIONE, SEDE, RAPPRESENTANZA,
RAPPORTO ASSOCIATIVO**

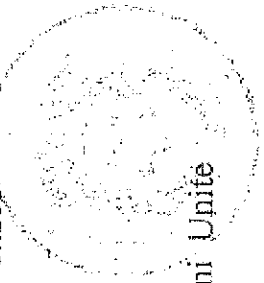
1. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, fondata a Genova il 26 ottobre 1920, eretta in ente morale con R.D. 29 luglio 1923, n. 1789, Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) e Associazione di promozione sociale (APS)*, ha personalità giuridica di diritto privato per effetto del D.P.R. 23 dicembre 1978, ha la propria sede nazionale e legale in Roma, Via Borgognona, 38, cap 00187 e assume la denominazione di "Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS" (acronimo UICI). A decorrere dall'istituzione e dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) l'UICI assumerà la qualifica di Ente del Terzo Settore e, conseguentemente, la denominazione di "Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - Ente del Terzo Settore - Associazione di promozione sociale" (acronimi ETS APS) in luogo di quella indicata in precedenza*.

2. Nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico l'UICI utilizza le locuzioni "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" e "Associazione di promozione sociale", ovvero gli acronimi "ONLUS" e "APS"*. A decorrere dall'istituzione e dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore l'ente utilizzerà l'acronimo "ETS" in luogo dell'acronimo "ONLUS".

3. L'UICI è posta sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali**, esercita le funzioni di rappresentanza e di tutela degli interessi morali e materiali delle persone cieche e ipovedenti a essa riconosciute con D.L.C.P.S. 26 settembre 1947, n. 1047 e confermate con D.P.R. 23 dicembre 1978.

4. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS* può aderire ad organizzazioni nazionali e internazionali per il conseguimento degli scopi associativi. Esplica la propria opera con apertività e acconfessionalità, ispirandosi ai principi della democrazia e della Costituzione della Repubblica Italiana,





dell'Unione Europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

5. L'UICI attua per i soci effettivi una disciplina uniforme del rapporto associativo e modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto, con esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per l'elezione degli organi sociali. Garantisce la libera eleggibilità dei propri organi, osservando il principio del voto singolo e adotta il principio della sovranità della Assemblea dei soci.

**Modifica recepita in ottemperanza al disposto dell'art. 12, comma 1, e dell'art. 35, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117*

*** Modifica recepita in ottemperanza al disposto dell'art. 95, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117*



ART. 2 (S) SCOPI

1. Scopo dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS*, che opera senza fini di lucro per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, è l'inclusione delle persone cieche e ipovedenti nella società.
2. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS* promuove e attua, anche mediante la creazione di apposite strutture operative e l'edizione di periodici informativi, ogni iniziativa a favore delle persone cieche e ipovedenti, in base a specifiche convenzioni con le pubbliche amministrazioni competenti o, relativamente a tipologie d'interventi non realizzate da queste, previa comunicazione alle medesime.
3. In particolare:
 - a) favorisce la piena attuazione dei diritti umani, civili e sociali delle persone cieche e ipovedenti, la loro equiparazione sociale e l'inclusione in ogni ambito della vita civile, promuovendo allo scopo specifici interventi a tutela della non discriminazione sulla base delle disabilità;
 - b) promuove ed attua, anche in collaborazione con enti esterni, iniziative e azioni per la prevenzione della cecità, per il

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI - ONLUS
PRESIDENZA NAZIONALE

Via Borgognona, 38 - 00187 Roma

Cod. Fisc. 01365520582 - Part. I.V.A. 00388551007

246

recupero visivo, per la riabilitazione funzionale e sociale delle persone cieche e ipovedenti, nonché per la ricerca medico-scientifica e tecnologica finalizzata, in particolare, al settore oftalmologico e neuro-oftalmologico;

c) promuove e attua iniziative per l'educazione e l'istruzione delle persone cieche e ipovedenti e per la loro formazione culturale e professionale;

d) promuove la piena attuazione del diritto al lavoro per le persone cieche e ipovedenti, favorendone il collocamento lavorativo e l'attività professionale in forme individuali e cooperative, nonché fornendo assistenza ai lavoratori ciechi e ipovedenti nell'ambito del rapporto di lavoro;

e) attua iniziative assistenziali rispondenti alle necessità delle persone cieche e ipovedenti, con particolare attenzione alle persone con disabilità aggiuntive e alle persone anziane;

f) opera nel campo tiftologico e tiftotecnico per garantire la disponibilità di strumenti avanzati e di soluzioni d'avanguardia, favorendo anche la ricerca scientifica e tecnologica di settore;

g) promuove, favorisce e organizza le attività sportive volte allo sviluppo psicofisico delle persone cieche e ipovedenti, anche in collaborazione con altri organismi;

h) favorisce la costituzione o lo sviluppo di cooperative sociali, aderendovi in qualità di socio con propri finanziamenti.

4. È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle di cui all'art. 3 dello Statuto Sociale e di cui al corrispondente articolo del Regolamento Generale, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e di quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti che, a decorrere dall'istituzione e dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, saranno definiti con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 3.7.2017, n. 117**.



UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI - ONLUS
PRESIDENZA NAZIONALE

Via Borgognona, 38 - 00187 Roma

Cod. Fisc. 01365520582 - Part. I.V.A. 00989551007

247

***Modifica recepita in ottemperanza al disposto dell'art. 12, comma 1, e dell'art. 35, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117*

***Modifica recepita in ottemperanza al disposto dell'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117*

ART. 3 (S)

CATEGORIE, DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS* comprende quattro categorie di soci: effettivi, tutori, sostenitori e onorari:

- a) soci effettivi sono i cittadini ciechi totali, ciechi parziali e ipovedenti, così come individuati dalla normativa vigente, secondo quanto specificato nel Regolamento Generale;
- b) soci tutori sono sia i legali rappresentanti dei minori e degli interdetti giudiziali, sia i curatori dei minori emancipati e degli inabilitati;
- c) soci sostenitori sono tutti i cittadini che contribuiscono economicamente all'attività dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS* o che prestano la loro opera gratuita, a vario titolo, in favore della stessa;
- d) soci onorari sono coloro che rendono particolari servizi all'organizzazione e alle persone cieche e ipovedenti o che illustrano la categoria con la loro attività nel campo sociale culturale e scientifico.

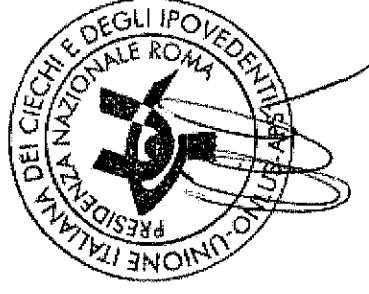
2. Possono essere soci dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS* anche i ciechi e gli ipovedenti stranieri residenti sul territorio nazionale. I soci di nazionalità italiana residenti all'estero hanno gli stessi diritti e doveri dei soci residenti in Italia.

3. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa, nel rispetto delle norme statutarie, delle norme regolamentari e delle deliberazioni adottate dagli organi associativi.

4. I soci effettivi e i soci tutori hanno il dovere di pagare la quota associativa, con le modalità previste dal Regolamento Generale.

5. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i soci effettivi maggiorenni e i soci tutori, purché in regola con il pagamento della quota associativa al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di svolgimento delle elezioni, se già iscritti, e comunque

pg 16



in regola con il pagamento della quota dell'anno in corso, in tutti i casi.

6. Possono essere eletti alle cariche di Presidente e di Vice Presidente a tutti i livelli i soci effettivi maggiorenni che abbiano maturato almeno due anni continuativi di anzianità associativa al 31 dicembre dell'anno precedente l'elezione. Possono, altresì, essere eletti alla carica di Consigliere a tutti i livelli i soci che abbiano maturato almeno un anno di anzianità associativa al 31 dicembre dell'anno precedente l'elezione.

7. I soci tutori non possono ricoprire le cariche di Presidente e di Vice Presidente.

8. Le persone vedenti maggiorenni possono essere elette nei Consigli delle Sezioni territoriali fino a un terzo dei componenti e nell'organo di revisione legale dei conti** senza limitazioni di numero. Vanno esclusi dal computo di 1/3 dei componenti i soci tutori.

9. Non è eleggibile chi non è in godimento dei diritti civili e politici.

**Modifica recepita in ottemperanza al disposto dell'art. 12, comma 1, e dell'art. 35, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117*

***Modifica recepita in ottemperanza al disposto dell'art. 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117*

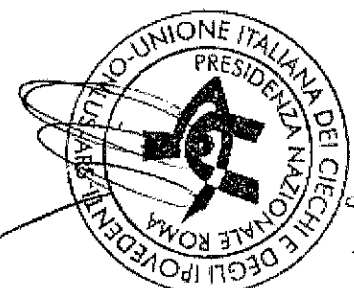
ART. 4 (S)

ORGANIZZAZIONE

1. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONI.US APS* è una organizzazione associativa a carattere unitario costituita da una struttura nazionale, da strutture regionali e da strutture territoriali sezionali dotate di specifiche forme di autonomia definite dal presente Statuto e dal Regolamento Generale, anche in conformità con l'ordinamento amministrativo vigente.

2. Sono Organi della struttura nazionale:

- a) il Congresso Nazionale;
- b) il Presidente Nazionale;
- c) il Consiglio Nazionale;
- d) la Direzione Nazionale;
- e) il Collegio dei Proibiviti;

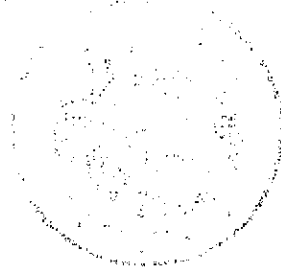


UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI - ONLUS
PRESIDENZA NAZIONALE

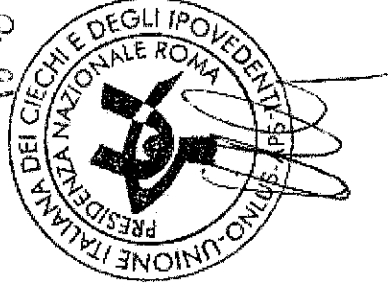
Via Borgognona, 38 - 00187 Roma

Cod. Fisc. 01365520582 - Part. I.V.A. 00989551007

249



99 18



- f) l'Assemblea nazionale dei quadri dirigenti;
 - g) l'Organo di controllo;**
 - h) l'organo di revisione legale dei conti, se previsto**.
3. Sono organi delle strutture regionali:
- a) il Presidente Regionale;
 - b) il Consiglio Regionale;
 - c) la Direzione Regionale;
 - d) l'Assemblea regionale dei quadri dirigenti;
 - e) l'Organo di controllo, se previsto;**
 - f) l'organo di revisione legale dei conti, se previsto**.
4. Sono organi delle strutture territoriali sezionali:
- a) l'Assemblea della Sezione territoriale;
 - b) il Presidente della Sezione territoriale;
 - c) il Consiglio della Sezione territoriale;
 - d) l'Ufficio di Presidenza della Sezione territoriale, quando previsto;
 - e) l'Organo di controllo, se previsto;**
 - e) l'organo di revisione legale dei conti, se previsto**.
5. La struttura organizzativa dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS* terrà conto di eventuali modifiche all'articolazione e organizzazione territoriale delle pubbliche amministrazioni e, a tale fine, i conseguenti adattamenti dell'organizzazione amministrativa dell'UICI potranno essere definiti dal Consiglio Nazionale, su proposta dei Consigli Regionali territorialmente competenti, in base al principio dell'unitarietà associativa e secondo le prescrizioni del presente Statuto, con particolare riguardo a istituzioni quali le Regioni a Statuto Speciale, le Province Autonome, le città metropolitane, i raggruppamenti di area vasta, le Province, i Comuni in forma singola o associata, avendo cura, in ogni caso, di garantire il principio del presidio del territorio.
6. Le riunioni degli organi collegiali sono valide anche se tenute in teleconferenza con le modalità stabilite nel Regolamento Generale.
7. Per i titolari degli Organi monocratici e per i componenti degli Organi collegiali può essere prevista una indennità di carica stabilita dalle strutture di appartenenza nei modi ed entro i limiti di

legge e del Regolamento Generale. In ogni caso non potrà essere erogata più di una indennità per ciascun titolare di carica e di ogni emolumento erogato dovrà essere data adeguata evidenza pubblica nelle forme stabilite dal Regolamento Generale. In presenza di incarichi continuativi, che comportano l'assunzione di particolari responsabilità connesse all'attività associativa, la Direzione Nazionale ha facoltà di fissare un compenso per i soci che ne sono titolari, alle condizioni già indicate al comma precedente e nel rispetto di quanto previsto all'art. 24, comma 6, del presente Statuto.

8. Con esclusione della Direzione Nazionale e della Direzione Regionale, tutte le riunioni degli organi associativi sono, di norma, aperte alla partecipazione dei soci, che dovrà essere favorita con ogni mezzo, nelle forme stabilite dal Regolamento Generale.

Modifica recepita in ottemperanza al disposto dell'art. 12, comma 1, e dell'art. 35, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

*** Modifica recepita in ottemperanza al disposto degli artt. 30 e 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117*

ART. 5 (S) COMPETENZE, CONVOCAZIONE E ORGANIZZAZIONE

DEL CONGRESSO NAZIONALE

1. Il Congresso è l'organo supremo dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipoovedenti - ONLUS APS* e determina l'indirizzo della politica associativa ad ogni livello.

2. Sono di sua competenza:

- a) la discussione e l'approvazione della relazione consuntiva del Consiglio Nazionale e delle risoluzioni di indirizzo sulla politica associativa;
- b) le modifiche dello Statuto Sociale;
- c) l'elezione del Presidente Nazionale;
- d) l'elezione di 24 Consiglieri Nazionali.

3. Il Congresso Nazionale è convocato in via ordinaria ogni cinque anni, e, in via straordinaria, ogniqualevolta il Consiglio Nazionale lo ritenga necessario o lo richiedano almeno i 2/3 dei Consigli Regionali.





4. Il Congresso Nazionale è costituito dai delegati eletti nelle Assemblee Sezionali, nella misura e con le modalità definite dal presente Statuto e dal Regolamento Generale.

5. Sono componenti di diritto del Congresso Nazionale il Presidente Nazionale, i Consiglieri Nazionali e i Presidenti Sezionali.

6. Le deliberazioni del Congresso Nazionale sono valide quando sono presenti la metà più uno dei componenti l'organo.

7. Il Congresso Nazionale elegge con voto palese il proprio Presidente, due Vice Presidenti, un minimo di sette scrutinatori, di cui almeno due non vedenti, o ipo vedenti purché a conoscenza del sistema Braille, e cinque questori, tutti vedenti.

8. Il Presidente del Congresso nomina il Segretario del Congresso.

9. Il Congresso Nazionale costituisce le seguenti Commissioni:

- a) Commissione per la verifica dei poteri;
- b) Commissione per le modifiche dello Statuto Sociale;
- c) Commissione elettorale.

10. Il Congresso Nazionale può, inoltre, articolarsi in Sezioni di lavoro.

**Modifica recepita in ottemperanza al disposto dell'art. 12, comma 1, e dell'art. 35, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117*

ART. 6 (S)

COMPETENZE DEL PRESIDENTE NAZIONALE E RAPPRESENTANZA LEGALE DELL'UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI - ONLUS APS*

1. Il Presidente Nazionale ha la legale rappresentanza dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipo vedenti - ONLUS APS*.

2. Il Presidente Nazionale inoltre:

- a) convoca e presiede la Direzione Nazionale e il Consiglio Nazionale;
- b) promuove giudizi civili, penali e amministrativi, previa delibera della Direzione Nazionale. Provvede autonomamente a resistere in giudizio e a promuovere procedimenti con-

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI - ONLUS
PRESIDENZA NAZIONALE

Via Borgognona, 38 - 00187 Roma

Cod. Fisc. 01365520592 - Part. I.V.A. 00989551007

252

servativi, cautelari e possessori, informandone la Direzione Nazionale nella prima seduta utile;

c) dà esecuzione alle deliberazioni della Direzione e del Consiglio Nazionale;

d) adotta deliberazioni d'urgenza soggette a ratifica della Direzione Nazionale nella prima riunione utile.

3. Il Presidente Nazionale, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente Nazionale. Ove tale assenza o impedimento si protraggano ininterrottamente per un periodo superiore a centocinquanta giorni, il Vice Presidente provvede a indire una nuova elezione, con le modalità e nei tempi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento Generale.

Modifica recepita in ottemperanza al disposto dell'art. 12, comma 1, e dell'art. 35, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

ART. 7 (S)

COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE E COMPETENZE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE

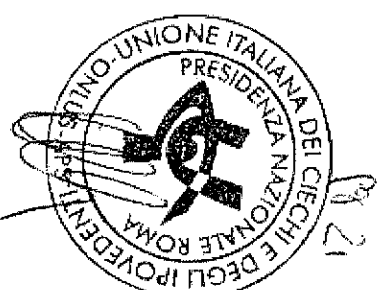
1. Il Consiglio Nazionale è costituito:

- a) dal Presidente Nazionale;
- b) da ventiquattro Consiglieri Nazionali eletti dal Congresso;
- c) dai Presidenti Regionali e dai Presidenti delle Sezioni delle Province Autonome di Bolzano e di Trento.

2. Il Consiglio Nazionale si riunisce in via ordinaria due volte l'anno e, in via straordinaria, su proposta del Presidente Nazionale, o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri Nazionali.

3. Il Consiglio Nazionale:

- a) delibera la convocazione del Congresso Nazionale;
- b) elegge la Direzione Nazionale tra i ventiquattro Consiglieri eletti dal Congresso;
- c) vota la sfiducia alla Direzione Nazionale su mozione presentata da almeno 1/3 e approvata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio. L'approvazione della mozione comporta la decadenza della Direzione Nazionale che dovrà essere ricostituita.





- d) elegge il Presidente Nazionale in caso di sopravvenuta incapacità o di vacanza comunque determinatasi;
- e) vota la sfiducia al Presidente Nazionale su mozione presentata da almeno 1/3 e approvata dalla maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio. L'approvazione della mozione comporta la decadenza del Presidente Nazionale dalla carica;
- f) elegge il Collegio Nazionale dei Proibiviri;
...*;
- h) nomina i componenti dell'Organo di controllo, in numero di due su proposta del Presidente Nazionale e di uno su designazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, scelti fra soggetti in possesso di adeguata affidabilità, esperienza e competenza in campo amministrativo-contabile**;
- i) nomina il Segretario Generale, su proposta della Direzione Nazionale;
- j) nomina i soci onorari;
- k) approva entro il 30 aprile di ciascun anno la relazione sull'attività dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS** e il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed entro il 30 novembre di ciascun anno la relazione programmatica e il bilancio preventivo dell'esercizio dell'anno seguente, nonché il bilancio sociale a norma dell'art. 14 del Decreto Legislativo 3.7.2017, n. 117, una volta che siano state emanate le linee guida di cui al medesimo articolo***;
- l) approva il Regolamento Generale e gli altri Regolamenti dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS****, su proposta della Direzione Nazionale;
- m) fissa l'importo della quota sociale e ne stabilisce la ripartizione tra Presidenza Nazionale, Consiglio Regionale e Sezione Territoriale;
- n) nomina commissioni per la verifica amministrativa, su proposta della Direzione Nazionale;

- o) costituisce, su proposta del Presidente Nazionale, commissioni nazionali di lavoro, i cui coordinatori partecipano, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Nazionale;
- p) delibera la costituzione e la soppressione di strutture territoriali, su proposta del Consiglio Regionale competente per territorio, a norma dell'art. 4, comma 5, del presente Statuto;
- q) ratifica le deliberazioni d'urgenza adottate dalla Direzione Nazionale;
- r) convoca, quando lo ritiene opportuno, l'Assemblea nazionale dei quadri dirigenti costituita dai Consiglieri Nazionali e dai Presidenti Sezionali, per esprimere pareri in ordine agli indirizzi generali della politica associativa a livello nazionale.

** Modifica recepita in ottemperanza al disposto degli artt. 30 e 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117: la lettera g) soppressa recitava "nomina due Sindaci effettivi e due supplenti su proposta del Presidente Nazionale"*

*** Modifica recepita in ottemperanza al disposto degli artt. 30 e 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117*

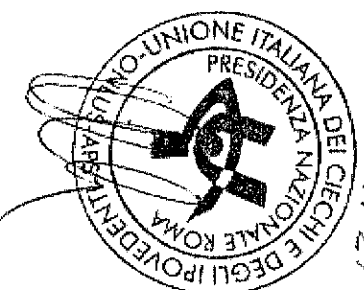
**** Modifica recepita in ottemperanza al disposto dell'art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117*

***** Modifica recepita in ottemperanza al disposto dell'art. 12, comma 1, e dell'art. 35, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117*

ART. 8 (S)

COMPOSIZIONE, CONVOCAZIONE E COMPETENZE DELLA DIREZIONE NAZIONALE

1. La Direzione Nazionale è costituita dal Presidente Nazionale e da otto componenti eletti dal Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale, tra i ventiquattro Consiglieri Nazionali eletti dal Congresso.
2. In caso di sopravvenuta incapacità, o di vacanza, comunque determinata, i componenti della Direzione Nazionale sono sostituiti con le medesime modalità previste per la prima elezione.
3. Le dimissioni contemporanee di almeno la metà più uno dei componenti di cui al comma 1 determinano la decadenza dell'intera Direzione, che dovrà essere ricostituita.



4. La Direzione Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale almeno sei volte all'anno e ogniqualvolta egli lo ritenga necessario, o ne sia fatta richiesta da almeno quattro dei suoi componenti.

5. La Direzione Nazionale:

- a) elegge tra i suoi componenti, su proposta del Presidente Nazionale, il Vice Presidente Nazionale;
- b) attua le deliberazioni del Consiglio Nazionale;
- c) propone al Consiglio Nazionale la nomina del Segretario Generale;

d) delibera in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente dalla struttura nazionale in modo da comprendere ogni fase, dall'assunzione alla cessazione del rapporto stesso per qualunque causa, e adotta il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento per il personale dipendente dell'UICI;

e) nomina un Istituto Cassiere;

f) designa, nomina e revoca i rappresentanti dell'UICI nelle commissioni ministeriali, negli organismi e nei consigli di amministrazione degli enti nazionali o interregionali, nonché nelle organizzazioni internazionali;

g) predispone per ciascun esercizio il Bilancio Preventivo, le sue eventuali variazioni, e il Bilancio Consuntivo, nonché il bilancio sociale a norma dell'art. 14 del Decreto Legislativo 3.7.2017, n. 117, una volta che siano state emanate le linee guida di cui al medesimo articolo*;

h) propone al Consiglio Nazionale il Regolamento Generale e gli altri Regolamenti dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS***;

i) nomina il Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio Regionale, quando se ne determini la necessità;

j) nomina i Commissari ad acta presso i Consigli Regionali;

k) esercita il controllo amministrativo su tutte le strutture territoriali nelle forme e nelle modalità previste dal Regolamento per la gestione finanziaria e, in particolare, dispone controlli di natura amministrativa sulla gestione del patri-

pg 24



monio immobiliare a livello territoriale, potendo assumere

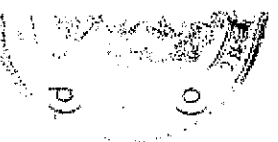
ogni necessario provvedimento in merito;

l) autorizza le iniziative proposte dai Consigli Regionali quando esorbitano dall'ambito regionale;

m) autorizza l'acquisto e l'alienazione dei beni immobili dell'UICI, fatto salvo quanto previsto dall'art. 21, comma 2, lett. o), dà parere vincolante sull'accettazione di lasciti mortis causa, donazioni e altri atti di liberalità in favore delle strutture territoriali, se non di modica entità, secondo quanto stabilito dal Regolamento Generale;

n) autorizza preventivamente i Presidenti Regionali e Sezionali a promuovere o a resistere in giudizi civili, penali e amministrativi;

o) in caso di urgenza adotta deliberazioni di competenza del Consiglio Nazionale, da sottoporre alla ratifica del Consiglio medesimo nella prima riunione utile;



p) delibera sugli argomenti che non sono espressamente riservati alla competenza del Consiglio Nazionale;

q) nomina i direttori dei periodici editi dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS**, che costituiscono il Comitato Stampa;

r) può costituire Consigli di Amministrazione e comitati per la gestione di specifiche attività proprie dell'UICI;

s) convoca, quando lo ritiene opportuno, l'Assemblea nazionale dei quadri dirigenti costituita dai Consigli Nazionali e dai Presidenti Sezionali, per esprimere pareri in ordine agli indirizzi generali della politica associativa a livello nazionale;

u) può costituire, con motivata deliberazione, uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile****.

* *Modifica recepita in ottemperanza al disposto dell'art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117*

**** *Modifica recepita in ottemperanza al disposto dell'art. 12, comma 1, e dell'art. 35, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117*



UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI - ONLUS

PRESIDENZA NAZIONALE

Via Borgognona, 38 - 00187 Roma

Cod. Fisc. 01365520582 - Part. I.V.A. 00989551007

257

***** Modifica recepita in ottemperanza al disposto dell'art. 10 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

ART. 9 (S)

COMPOSIZIONE, COMPETENZE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI E SANZIONI DISCIPLINARI

1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio Nazionale tra soci effettivi di chiara condotta morale, civile, e associativa.
2. Il Collegio dei Probiviri elegge fra i suoi componenti effettivi il proprio Presidente, che lo convoca ogni qualvolta ve ne sia la necessità.
3. Al Collegio dei Probiviri competono le decisioni in materia di sanzioni disciplinari, nelle forme e con le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento Generale.
4. Le sanzioni disciplinari che possono essere irrogate ai soci sono: la censura, la sospensione fino a tre anni e, in caso di recidiva, la sospensione fino a cinque anni.
5. La censura viene adottata quando vengano commesse mancanze lesive dell'UICI, dei suoi Organi o di soci. La censura viene anche adottata nei confronti di soci che abbiano violato i doveri indicati dall'art. 3 del presente Statuto.
6. La sospensione viene irrogata a coloro che siano stati soggetti più volte a censura, o che con i loro atti o comportamenti abbiano commesso in misura grave le mancanze previste dal comma precedente.
7. Gli atti e i comportamenti passibili di sanzioni disciplinari sono valutati con maggior rigore nei confronti dei dirigenti.
8. Ai vedenti componenti degli organi collegiali si applicano le stesse sanzioni previste per i soci.



ART. 10 (S)

PATRIMONIO SOCIALE E RISORSE FINANZIARIE

1. Il patrimonio sociale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovalidi-ONLUS è unico ed è costituito da tutti i beni mobili e immobili di cui l'UICI abbia la proprietà a qualsiasi titolo. Esso è amministrato dalla Direzione Nazionale, dai Consigli Regionali

e dai Consigli delle Sezioni territoriali secondo quanto stabilito dal presente Statuto, dal Regolamento Generale e dal Regolamento per la gestione finanziaria.

2. Le risorse finanziarie dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dalle rendite patrimoniali;
- c) dagli eventuali contributi ordinari e straordinari dello Stato, degli Enti Locali e di altri Enti pubblici e privati;
- d) da donazioni, lasciti e oblazioni;
- e) dai proventi di iniziative di carattere economico e da ogni altra entrata.

3. Il patrimonio dell'UICI, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Gli utili e avanzi di gestione, oltre che per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse, possono essere utilizzati anche per quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 3.7.2017, n. 117*.

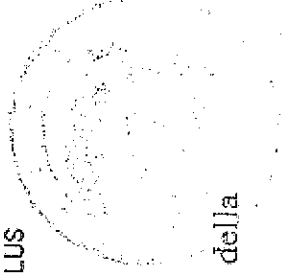
4. Le risorse finanziarie regionali, sono costituite:

- a) dai contributi delle Sezioni territoriali secondo le modalità deliberate dal Consiglio Regionale;
- b) dalla quota sociale nella parte di competenza;
- c) dai contributi disposti dagli Organi centrali dell'UICI;
- d) dai contributi dell'ente Regione o di altri enti;
- e) da oblazioni e contributi di privati;
- f) dai proventi di iniziative concordate con i Consigli delle Sezioni;
- g) da ogni altra entrata.

5. Le risorse finanziarie delle Sezioni territoriali sono costituite:

- a) dalle quote sociali per la parte di competenza e da altri contributi di soci;
- b) da contributi di Enti Locali e di altri Enti Pubblici e Privati;





c) da proventi di iniziative organizzate dal Consiglio della Sezione;

d) da donazioni e contributi di privati;

e) da contributi degli Organi centrali e regionali dell'UICI;

f) da ogni altra entrata.

6. È istituito il principio di sussidiarietà verticale e orizzontale per situazioni di documentato disagio, allo scopo di garantire sostegno e tutela alle strutture territoriali secondo criteri e modalità stabiliti nel Regolamento Generale.

** Modifica recepita in ottemperanza al disposto dell'art. 8, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117*



ART. 11 (S)

COMPOSIZIONE E COMPETENZE DELL'ORGANO DI CONTROLLO E DELL'ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI*

1. 1. L'Organo di controllo della struttura nazionale è istituito ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 3.7.2017, n. 117 nella composizione collegiale di tre membri. L'Organo è nominato dal Consiglio Nazionale con propria deliberazione nella quale vengono identificati, su proposta del Presidente Nazionale, i due componenti la cui designazione è di competenza dell'Unione. La predetta deliberazione, che ha efficacia immediata, sarà automaticamente integrata con l'individuazione del terzo componente, allorché lo stesso sarà stato indicato a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 95, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

2. Nei casi previsti dal comma 6 del predetto art. 30 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e ss.mm.ii., la cui verifica di competenza, altresì, l'integrale assorbimento delle funzioni del Collegio Centrale dei Sindaci in carica in quel momento, l'Organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti.*

3. L'Organo di controllo delle strutture regionali e territoriali viene istituito qualora siano superati i limiti di cui all'art. 30, comma 2, del D. Lgs. n. 117/2017.*

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI - ONLUS
PRESIDENZA NAZIONALE

Via Borgognona, 38 - 00187 Roma

Cod. Fisc. 01355520562 - Part. I.V.A. 00989551007

260

4. Le competenze dell'Organo di controllo previsto dai commi 1 e 2 del presente art. 11 sono disciplinate dal Regolamento Generale e dal Regolamento amministrativo-contabile e finanziario, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 30, comma 7, del D. Lgs. n. 117/2017. Viene riconosciuta ad almeno un decimo degli associati la facoltà di agire ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile, nonché di denunciare i fatti che si riengono censurabili all'Organo di controllo, che ne terrà conto nella propria relazione. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati, l'Organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, del codice civile.*

5. Nei casi previsti dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 117/2017, e salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6 del medesimo Decreto, è nominato un organo di revisione legale dei conti da parte, rispettivamente, del Consiglio Regionale e del Consiglio Sezionale, scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.*

6. Le Sezioni territoriali in possesso dei requisiti per l'adozione della contabilità semplificata, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento per la gestione finanziaria, hanno facoltà di non procedere alla nomina dell'organo di revisione legale dei conti, sempre che non superino i limiti previsti dall'art. 31, comma 1, del Decreto Legislativo n. 117/2017.*

* Le modifiche al presente articolo sono tutte recepite in ottemperanza al disposto degli artt. 30, 31 e 95, comma 5, del Decreto Legislativo 5 luglio 2017, n. 117; l'art. 11 recitava "1. I Collegi dei Sindaci sono: il Collegio Centrale, i Collegi Regionali e i Collegi Sezionali, quando previsti. 2. Le Sezioni territoriali in possesso dei requisiti per l'adozione della contabilità semplificata, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento per la gestione finanziaria, hanno facoltà di non procedere alla nomina del Collegio dei Sindaci. 3. I componenti del Collegio Centrale sono nominati in numero di: due effettivi e due supplenti dal Consiglio Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale; uno dal Ministero dell'Interno; uno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; uno dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. 4. I componenti dei Collegi Regionali e dei Collegi Sezionali, in numero di tre effettivi e due supplenti, sono nominati rispettivamente, dalla Direzione Regionale e dal Consiglio della Sezione territoriale. 5. Ciascun Collegio elegge il proprio Presidente tra i membri effettivi. 6. Il Collegio Centrale dei Sindaci verifica la gestione economica e finan-



UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI - ONLUS
PRESIDENZA NAZIONALE

Via Borgognona, 38 - 00187 Roma

Cod. Fisc. 01365520592 - Part. I.V.A. 00989551007

261

ziaria degli organi centrali, ispeziona almeno ogni tre mesi i libri e i documenti contabili e lo stato di cassa, redigendone verbale. Al termine di ogni esercizio presenta al Consiglio Nazionale la relazione sul Bilancio Consuntivo ed esprime parere sul Bilancio Preventivo. 7. I Collegi Regionali e i Collegi Sezionali dei Sindaci: a) verificano la gestione economica e finanziaria dei Consigli Regionali e delle Sezioni territoriali; b) verificano con cadenza quadrimestrale i documenti contabili e lo stato di cassa redigendone il verbale; c) redigono la relazione sul Bilancio Consuntivo e sul Bilancio Preventivo."

ART. 12 (S)

L'ISTITUTO CASSIERE

1. L'Istituto Cassiere della Sede Centrale, dei Consigli Regionali e delle Sezioni territoriali è scelto tra Istituti di Credito di provata solidità.
2. I rapporti con l'Istituto cassiere sono regolati secondo quanto previsto dal Regolamento per la gestione finanziaria.

ART. 13 (S)

NOMINA E COMPITI DEL SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale dell'UICI è nominato dal Consiglio Nazionale su proposta della Direzione Nazionale.
2. Profilo professionale, funzioni e compiti del Segretario Generale sono definiti nel Regolamento Generale e nel Regolamento per la gestione finanziaria.
3. Le medesime funzioni del Segretario Generale vengono svolte, nell'ambito di rispettiva competenza, dai Segretari Regionali e Sezionali compatibilmente con l'organizzazione delle strutture territoriali.
4. In caso di impedimento temporaneo, il Segretario Generale viene sostituito da altra persona di nomina della Direzione Nazionale.

ART. 14 (S)

ORGANIZZAZIONE SU BASE REGIONALE

1. Le strutture regionali dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS*, corrispondono al territorio delle



Regioni a statuto ordinario e speciale. Gli Organi regionali hanno sede nel capoluogo di regione, salvo diversa disposizione.

** Modifica recepita in ottemperanza al disposto dell'art. 12, comma 1, e dell'art. 35, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117*

ART. 15 (S)

II. PRESIDENTE REGIONALE

1. Il Presidente Regionale è il rappresentante dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS* nel territorio regionale ed ha la direzione dell'attività associativa svolta in tale ambito. Nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza il Presidente Regionale agisce in base ai poteri che gli saranno espressamente conferiti, all'atto dell'assunzione della carica, dal Presidente Nazionale in qualità di rappresentante legale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS* nelle forme e con le modalità stabilite nel Regolamento Generale.

2. Il Presidente Regionale inoltre:

- a) convoca e presiede il Consiglio e la Direzione Regionale, dando esecuzione ai relativi deliberati;
- b) firma corrispondenza, atti, contratti e convenzioni inerenti il Consiglio Regionale, esclusi gli atti di cui all'art. 8, comma 5, lett. m);
- c) promuove autonomamente procedimenti conservativi, cautelari e possessori, informandone la Direzione Nazionale e il Consiglio Regionale nella prima riunione utile;
- d) promuove e resiste in giudizi civili, penali e amministrativi, previa delibera del Consiglio Regionale e su specifica preventiva autorizzazione della Direzione Nazionale ai sensi dell'art. 8, comma 5, lett. n);
- e) adotta, in caso di urgenza, deliberazioni di competenza della Direzione Regionale da sottoporre alla ratifica della Direzione nella prima riunione utile.

3. Il Vice Presidente Regionale sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Ove tale assenza o impedimento si protraggano ininterrottamente per un periodo superiore a cento-cinquanta giorni, il Vice Presidente provvede a indire una nuova



19 31

elezione nelle modalità e nei tempi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento Generale.

** Modifica recepita in ottemperanza al disposto dell'art. 12, comma 1, e dell'art. 35, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117*

ART. 16 (S)

IL CONSIGLIO REGIONALE

1. Il Consiglio Regionale è composto dai Presidenti delle Sezioni territoriali, che sono componenti di diritto, e dai componenti eletti dalle Assemblee delle Sezioni, in numero di uno per ogni Sezione fino a mille soci; due per ogni Sezione fino a duemila soci; tre per ogni sezione oltre i duemila soci.

2. Il Consiglio delle Regioni in cui sussistono solo due Sezioni territoriali è composto dai Presidenti delle Sezioni territoriali, che sono componenti di diritto, e dai componenti eletti dalle Assemblee delle Sezioni, in numero di due per ogni Sezione; la Sezione con il maggior numero di soci elegge un Consigliere Regionale aggiuntivo.

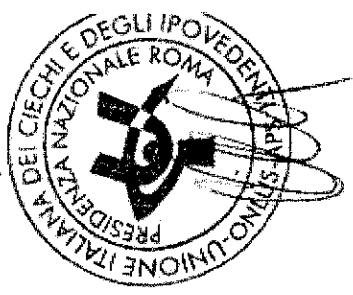
3. Nella Regione Valle D'Aosta e nelle Province Autonome di Bolzano e Trento, gli Organi Sezionali svolgono anche la funzione di organi regionali e i Presidenti Sezionali sono componenti di diritto del Consiglio Nazionale.

4. Il Consiglio Regionale rappresenta e tutela gli interessi delle persone cieche e ipovedenti nell'ambito del territorio regionale e a tale scopo coordina le attività delle Sezioni territoriali sulla base delle risoluzioni di indirizzo di politica associativa approvate dal Congresso e dagli altri organi associativi competenti.

5. Il Consiglio Regionale inoltre:

- a) elegge il Presidente fra i propri componenti di provenienza elettiva;
- b) elegge, tra i propri componenti di provenienza elettiva, i componenti della Direzione Regionale nella misura stabilita dall'art. 17;
- c) nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, nei casi previsti dall'art. 30 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e

Py 32

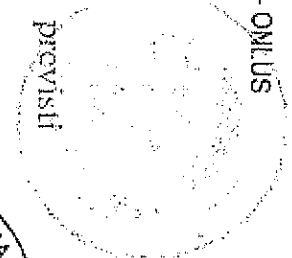


UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI - ONLUS
PRESIDENZA NAZIONALE

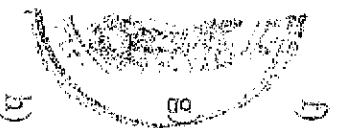
Via Borgognona, 38 - 00187 Roma
Cod. Fisc. 01365520582 - Part. I.V.A. 00985551007

264

33



- d) l'organo di revisione legale dei conti nei casi previsti dall'art. 31 del predetto Decreto*;
- e) vota la sfiducia alla Direzione Regionale su mozione presentata da almeno 1/3 e approvata dalla maggioranza dei componenti il Consiglio. L'approvazione della mozione comporta la decadenza della Direzione Regionale che dovrà essere ricostituita;
- e) vota la sfiducia al Presidente Regionale su mozione presentata da almeno 1/3 e approvata dalla maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio. L'approvazione della mozione comporta la decadenza del Presidente Regionale dalla carica;
- f) vigila sull'applicazione nell'ambito della Regione dei decreti liberati del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale;
- g) è responsabile dell'attività associativa nel territorio regionale; ogni iniziativa esorbitante dal territorio regionale deve essere autorizzata preventivamente dalla Direzione Nazionale;
- h) approva entro il 30 aprile di ciascun anno la relazione sull'attività svolta ed il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, ed entro il 30 novembre di ciascun anno la relazione programmatica ed il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, nonché il bilancio sociale a norma dell'art. 14 del Decreto Legislativo 3.7.2017, n. 117, una volta che siano state emanate le linee guida di cui al medesimo articolo**;
- i) propone al Consiglio Nazionale la costituzione e la soppressione delle Sezioni territoriali nell'ambito del territorio di propria competenza, così come ogni altra modifica all'assetto organizzativo o alle funzioni amministrative e contabili del proprio territorio, in conformità a quanto disposto dall'art. 4, comma 5, del presente Statuto;
- j) costituisce, su proposta del Presidente Regionale, commissioni o gruppi di lavoro a livello regionale, i cui coordinatori partecipano, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Regionale;



k) ratifica le deliberazioni d'urgenza adottate dalla Direzione Regionale;

l) convoca, almeno una volta l'anno, l'Assemblea regionale dei quadri dirigenti, costituita dai Consiglieri Regionali e dai Consiglieri delle Sezioni presenti sul territorio regionale, per esprimere pareri in ordine agli indirizzi generali della politica associativa in ambito regionale.

** Modifica recepita in ottemperanza al disposto degli artt. 30 e 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117; la lett. c) recitava "elegge, su proposta del Presidente, il Collegio Regionale dei Sindaci"*

*** Modifica recepita in ottemperanza al disposto dell'art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117*

ART. 17 (S)

LA DIREZIONE REGIONALE

1. La Direzione Regionale è costituita dal Presidente Regionale e da un numero di componenti eletti dal Consiglio Regionale tra i propri membri elettivi nella seguente misura:

- 2 componenti nelle Regioni che contano fino a quattro Sezioni;
- 4 componenti nelle Regioni che contano più di quattro Sezioni.

2. In caso di sopravvenuta incapacità o di vacanza comunque determinata i componenti della Direzione Regionale vengono sostituiti con le modalità previste dall'art. 16, comma 5, lett. b) del presente Statuto e dal Regolamento Generale.

3. Le dimissioni contemporanee di almeno la metà più uno dei componenti determinano la decadenza dell'intera Direzione Regionale, che dovrà essere ricostituita, secondo quanto previsto dall'art. 16, comma 5, lett. b) del presente Statuto.

4. La Direzione Regionale è convocata dal Presidente Regionale almeno sei volte all'anno e ogniqualvolta il Presidente Regionale lo ritenga necessario, o ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei componenti la Direzione.

5. La Direzione Regionale:

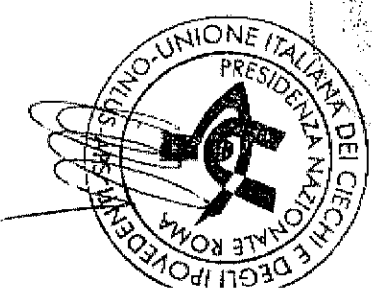
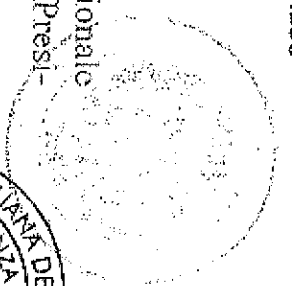


UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI - ONLUS
PRESIDENZA NAZIONALE

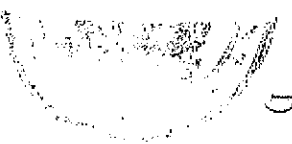
Via Borgognona, 38 - 00187 Roma

Cod. Fisc. 01365620582 - Part. I.V.A. 00989351007

266



- 35
- a) elegge fra i suoi componenti il Vice Presidente Regionale e il Consigliere Delegato Regionale, su proposta del Presidente;
 - b) attua le deliberazioni del Consiglio Regionale;
 - c) propone al Consiglio Regionale la nomina del Segretario Regionale;
 - d) delibera in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente dalla struttura regionale in modo da comprendere ogni fase, dall'assunzione alla cessazione del rapporto stesso per qualunque causa;
 - e) nomina l'Istituto Cassiere regionale;
 - f) designa, nomina e revoca i rappresentanti dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS* in seno a tutti gli organismi e commissioni di competenza degli Organi regionali e indica alla Direzione Nazionale una terna di nomi per la designazione di rappresentanti dell'UICI in organismi che operano nella regione, la cui nomina è di competenza degli Organi nazionali;
 - g) predispone per ciascun esercizio il Bilancio Preventivo, le sue eventuali variazioni, e il Bilancio Consuntivo, nonché il bilancio sociale a norma dell'art. 14 del decreto legislativo 3.7.2017, n. 117, una volta che siano state emanate le linee guida di cui al medesimo articolo**;
 - h) nomina il Commissario Straordinario in sostituzione del Consiglio della Sezione territoriale, quando se ne determini la necessità;
 - i) nomina i Commissari ad acta presso le Sezioni territoriali; esercita il controllo amministrativo sulle Sezioni territoriali nelle forme e nelle modalità previste dal Regolamento Generale e dal Regolamento per la gestione finanziaria;
 - k) può costituire Consigli di Amministrazione o comitati e gestioni speciali per la gestione di specifiche attività dell'UICI a livello regionale, stabilendone le norme di funzionamento;
 - l) autorizza l'accettazione con beneficio d'inventario di lasciti mortis causa, donazioni ed altri atti di liberalità destinati al Consiglio Regionale, previo parere obbligatorio e

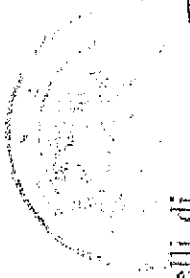


UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI - ONLUS
PRESIDENZA NAZIONALE

Via Borgognona, 36 - 00187 Roma

Cod. Fisc. 01365523582 - Part. I.V.A. 00969551007

267



vincolante della Direzione Nazionale, salvo per quelli di modica entità, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale;

- m) delibera sugli argomenti che non sono espressamente riservati alla competenza del Consiglio Regionale;
- n) in caso di urgenza adotta deliberazioni di competenza del Consiglio Regionale, da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione utile;
- o) può costituire, con motivata deliberazione, uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile***.

** Modifica recepita in ottemperanza al disposto dell'art. 12, comma 1, e dell'art. 35, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117*

*** Modifica recepita in ottemperanza al disposto dell'art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117*

**** Modifica recepita in ottemperanza al disposto dell'art. 10 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117*

ART. 18 (S)

ORGANIZZAZIONE DELLA SEZIONE TERRITORIALE

1. La Sezione territoriale è il nucleo organizzativo territoriale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipo vedenti - ONLUS APS*. Essa ha autonomia di iniziativa, nel proprio ambito territoriale, per l'attuazione delle finalità associative.

2. La sede e la estensione territoriale sono definite dal Consiglio Nazionale su proposta del Consiglio Regionale competente per territorio, a eccezione delle città metropolitane e di Roma Capitale, le quali hanno la propria sede nella città stessa.

** Modifica recepita in ottemperanza al disposto dell'art. 12, comma 1, e dell'art. 35, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117*

ART. 19 (S)

L'ASSEMBLEA DELLA SEZIONE TERRITORIALE

1. L'Assemblea dei soci della Sezione territoriale si riunisce in via ordinaria una volta l'anno entro il 30 aprile e in via straordinaria:

- a) per eleggere, in caso di vacanza, il Consiglio della Sezione e/o i Consiglieri Regionali di pertinenza;
 - b) per eleggere i delegati al Congresso Nazionale straordinario;
 - c) quando il Consiglio della Sezione territoriale lo ritenga necessario;
 - d) quando 1/10 dei soci effettivi regolarmente iscritti alla Sezione territoriale ne faccia richiesta scritta.
2. Le modalità di partecipazione e lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea dei soci della Sezione territoriale sono disciplinati dal Regolamento Generale.

3. L'Assemblea dei soci:

- a) elegge a scrutinio palese il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea, tre questori vedenti e non meno di cinque scrutinatori di cui due non vedenti, o ipovedenti purché a conoscenza del sistema Braille;
- b) elegge i componenti del Consiglio della Sezione territoriale nella seguente misura:
 - 5 componenti nelle Sezioni fino a 250 soci;
 - 7 componenti nelle Sezioni fino a 500 soci;
 - 9 componenti nelle Sezioni fino a 1.500 soci;
 - 11 componenti nelle Sezioni con oltre 1.500 soci;
- c) approva entro il 30 aprile di ciascun anno la relazione sull'attività svolta e il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente ed entro il 30 novembre di ciascun anno la relazione programmatica e il bilancio preventivo dell'esercizio successivo;
- d) elegge i delegati al Congresso Nazionale nella seguente misura:
 - un delegato per le sezioni fino a 400 soci;
 - un delegato ogni 400 soci o frazioni superiori a 200, per la quota di soci da 401 a 1.200;
 - un delegato ogni 600 soci o frazione superiore a 300, per la quota eccedente i 1.200 soci fino a 3.000 soci;



un delegato ogni 800 soci o frazione superiore a 400; per la quota eccedente

3.000 soci;

- e) vota la sfiducia al Consiglio della Sezione territoriale su mozione proposta da almeno un decimo dei soci aventi titolo a partecipare all'Assemblea. L'approvazione della mozione da parte della maggioranza dei presenti comporta la decadenza automatica del Consiglio della Sezione territoriale.

ART. 20 (S)

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE TERRITORIALE

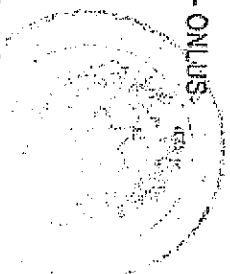
1. Il Presidente Sezionale è il rappresentante dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS* nell'ambito di competenza della Sezione territoriale e ha la direzione dell'attività associativa svolta in tale ambito. Nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza, il Presidente Sezionale agisce in base ai poteri che gli saranno espressamente conferiti, all'atto dell'assunzione della carica, dal Presidente Nazionale in qualità di rappresentante legale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS* nelle forme e con le modalità stabilite nel Regolamento Generale.

2. Il Presidente della Sezione territoriale inoltre:

- a) convoca e presiede il Consiglio della Sezione territoriale;
- b) dà esecuzione ai deliberati del Consiglio della Sezione territoriale;
- c) firma corrispondenza, atti, contratti e convenzioni inerenti il Consiglio della Sezione territoriale, esclusi gli atti di cui all'art. 8, comma 5, lett. m);
- d) promuove autonomamente procedimenti conservativi, cautelari e possessori, informandone la Direzione Nazionale, il Consiglio Regionale e il Consiglio della Sezione territoriale nella prima riunione utile;
- e) promuove e resiste in giudizi civili, penali e amministrativi, previa delibera del Consiglio della Sezione territoriale

38



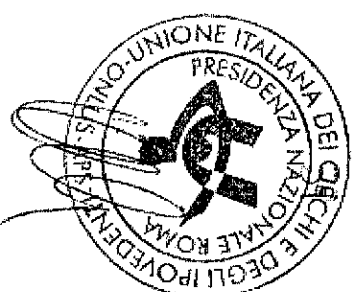


19/3/94

e su specifica preventiva autorizzazione della Direzione Nazionale ai sensi dell'art. 8, comma 5 lett. n);

f) adotta, in caso di urgenza, deliberazioni di competenza del Consiglio della Sezione da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione utile.

3. Il Vice Presidente della Sezione territoriale sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Ove tale assenza o impedimento si protraggano ininterrottamente per un periodo superiore a centocinquanta giorni, il Vice Presidente provvede a indire una nuova elezione nelle modalità e nei tempi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento Generale.



** Modifica recepita in ottemperanza al disposto dell'art. 12, comma 1, e dell'art. 35, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117*

ART. 21 (S)

IL CONSIGLIO DELLA SEZIONE TERRITORIALE

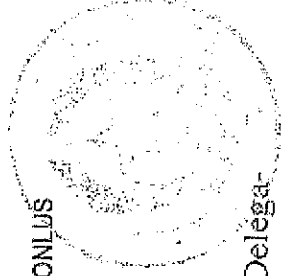
1. Il Consiglio della Sezione territoriale si riunisce in via ordinaria almeno quattro volte all'anno e, in via straordinaria, quando:

- a) il Presidente lo ritenga necessario;
- b) ne sia fatta richiesta dalla Direzione Nazionale o dalla Direzione Regionale;
- c) ne venga fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi componenti.

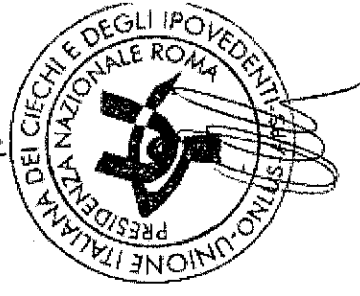
2. Il Consiglio della Sezione territoriale:

- a) elegge tra i propri componenti il Presidente della Sezione territoriale, il Vice Presidente Sezionale e il Consigliere Delegato sezionale che, nelle Sezioni territoriali con almeno 7 Consiglieri, costituiscono l'Ufficio di Presidenza Sezionale, che collabora con il Presidente e il Consiglio della Sezione territoriale per l'espletamento delle proprie competenze con le modalità previste nel Regolamento Generale;

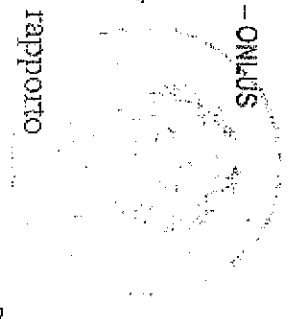
- b) vota la sfiducia al Presidente Sezionale su mozione presentata da almeno 1/3 e approvata dalla maggioranza dei 2/3 del Consiglio stesso. L'approvazione della mozione comporta la decadenza immediata dalla carica;



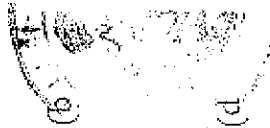
pg 40



- c) vota la sfiducia al Vice Presidente e al Consigliere Delegato, su mozione presentata da almeno 1/3 e approvata dalla maggioranza del Consiglio stesso. L'approvazione della mozione comporta la decadenza immediata dalla carica;
- d) è responsabile dell'attività associativa della Sezione territoriale e promuove ogni iniziativa in favore delle persone cieche e ipovedenti nell'ambito del proprio territorio; ogni iniziativa esorbitante dal territorio regionale deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio Regionale o dalla Direzione Nazionale, a seconda delle rispettive competenze;
- e) predispone annualmente la relazione sull'attività svolta e la relazione programmatica;
- f) predispone il Bilancio Preventivo e quello Consuntivo, nonché il bilancio sociale a norma dell'art. 14 del decreto legislativo 3.7.2017, n. 117, una volta che siano state emanate le linee guida di cui al medesimo articolo*;
- g) nomina l'Istituto Cassiere;
- h) designa, nomina, e revoca i rappresentanti dell'UICI in seno agli organismi e commissioni di competenza degli Organi sezionali. Indica al Consiglio Regionale una terna di nomi per la designazione di rappresentanti dell'UICI in organismi che operano nel territorio della sezione, la cui nomina è di competenza degli Organi regionali;
- i) delibera sugli argomenti che il Consiglio Regionale sottopone al suo esame;
- j) delibera sull'istituzione e sulla soppressione di presidi territoriali e ne nomina il rappresentante su proposta del Presidente Sezionale; può nominare propri referenti comunali;
- k) può costituire Consigli di Amministrazione e comitati e gestioni speciali, per la gestione di specifiche attività, stabilendone le norme di funzionamento;
- l) delibera su ogni argomento non espressamente riservato alla competenza dell'Assemblea;
- m) delibera in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente dalla struttura sezionale in modo da comprender-



- ne ogni fase, dall'assunzione alla cessazione del rapporto stesso per qualunque causa;
- n) nomina, su proposta del Presidente, quando previsto dagli artt. 30 e 31 del D. Lgs. n. 117/2017, l'Organo di controllo e l'organo di revisione legale dei conti della Sezione;***
- o) autorizza l'accettazione con beneficio d'inventario di lasciti mortis causa, donazioni e altri atti di liberalità destinati alla Sezione, previo parere obbligatorio e vincolante della Direzione Nazionale, salvo per quelli di modifica entità, secondo quanto previsto dal Regolamento Generale, ed emette parere vincolante per le alienazioni di beni immobili pervenuti per atti di liberalità o mortis causa da soggetti residenti nel territorio della Sezione stessa;
- p) costituisce, su proposta del Presidente Sezionale, commissioni o gruppi di lavoro a livello territoriale, i cui coordinatori partecipano, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio della Sezione territoriale;
- q) può costituire, con motivata deliberazione, uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile**.



****Modifica recepita in ottemperanza al disposto dell'art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117*

***Modifica recepita in ottemperanza al disposto dell'art. 10 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117*

****Modifica recepita in ottemperanza al disposto degli artt. 30 e 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117*

ART. 22 (S)

COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO

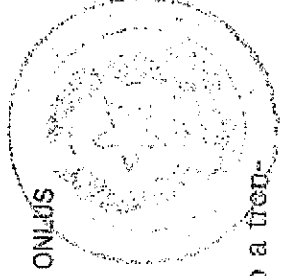
1. Allo scopo di ampliare la partecipazione della base associativa, sono costituiti a livello territoriale commissioni o gruppi di lavoro tematici con funzione consultiva, conformemente a quanto stabilito nel presente Statuto e nel Regolamento Generale. Gli Organi regionali e sezionali devono coordinarsi con essi soprattutto per la redazione dei documenti programmatici.



UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI - ONLUS
PRESIDENZA NAZIONALE

Via Borgognona, 38 - 00187 Roma

Cod. Fisc. 01365520582 - Part. I.V.A. 00989551007



273

2. I gruppi giovanili sono costituiti dai soci effettivi fino a trentacinque anni di età e dai minori rappresentati dai soci tutori e possono essere creati anche a livello intersezionale.

pg 42



ART. 23 (S)

DURATA DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

1. Gli Organi dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS* restano in carica cinque anni.
2. Gli Organi territoriali si rinnovano nelle Assemblee Sezionali. I loro componenti sono rieleggibili, secondo quanto disposto dal presente Statuto.
3. I componenti di qualsiasi organo dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS* che compiano tre assenze consecutive ingiustificate dalle sedute dell'organo cui appartengono decadono automaticamente dalla carica associativa ricoperta.

* *Modifica recepita in ottemperanza al disposto dell'art. 12, comma 1, e dell'art. 35, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117*

ART. 24 (S)

INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ - CUMULO DI CARICHE - DOVERI DEI TITOLARI DI CARICA - SEGRETO DI UFFICIO

1. Il Presidente Nazionale e i componenti la Direzione Nazionale non possono ricoprire alcuna altra carica elettiva nell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS*.
2. I Consiglieri Nazionali eletti dal Congresso non possono ricoprire la carica di Presidente o di Vice Presidente sia Regionale sia Sezionale.
3. I Consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci nel Consiglio Regionale non possono ricoprire alcuna delle cariche che compongono l'Ufficio di Presidenza della Sezione territoriale.
4. I componenti dell'organo di revisione legale dei conti** a ogni livello e i componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri non possono ricoprire alcuna altra carica nell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS*. Per i componenti

dell'Organo di controllo, a tutti i livelli, si applica l'art. 30, comma 5, del Decreto Legislativo n. 117/2017.**

5. Tutte le cariche elettive degli organi di cui all'art. 4 del presente Statuto sono incompatibili con rapporti di lavoro dipendenti, sia con le strutture territoriali di appartenenza, sia con quegli enti nei quali l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS* è chiamata a nominare un numero di componenti pari o superiore alla maggioranza dell'organo amministrativo o direttivo.

6. I soggetti titolari delle cariche di cui al comma precedente possono svolgere prestazioni di lavoro autonomo e/o altre collaborazioni retribuite in favore sia di strutture dell'UICI sia degli altri enti di cui al comma precedente, previa autorizzazione dell'organo di appartenenza e secondo criteri di pubblicità e trasparenza fissati dal Regolamento Generale.

7 Il Presidente Nazionale, i Consiglieri Nazionali, i Presidenti Regionali e i Presidenti Sezionali non possono ricoprire la medesima carica per più di tre mandati consecutivi. Un mandato si intende completo quando il componente lo abbia ricoperto ininterrottamente per un tempo superiore alla metà dei giorni di durata statutaria dell'organo.

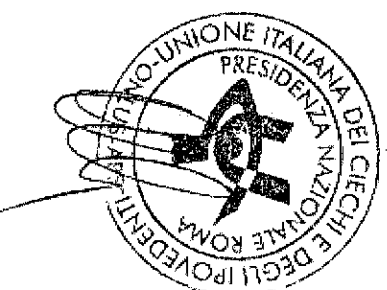
8. Tutti i soggetti che ricoprono una qualunque carica associativa all'interno dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS* sono tenuti al rispetto del segreto di ufficio e delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza dei dati personali. In caso di infedeltà accertata si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del presente Statuto e le relative norme del Regolamento Generale. Analogamente essi si asterranno da atti, comportamenti e giudizi gravemente lesivi dell'immagine o della credibilità dell'UICI.

* *Modifica recepita in ottemperanza al disposto dell'art. 12, comma 1, e dell'art. 35, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117*

** *Modifica recepita in ottemperanza al disposto degli artt. 30 e 31 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117*

ART. 25 (S)

VOTAZIONI ED ELEZIONI



W 43

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI - ONLUS
PRESIDENZA NAZIONALE

Via Borgognona, 38 - 00187 Roma

Cod. Fisc. 01385520582 - Part. I.V.A. 00989551007

275

1. Le norme concernenti le votazioni e le elezioni nell'ambito degli Organi dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS* sono disciplinate dal Regolamento Generale nel rispetto dei principi democratici e rappresentativi del vigente ordinamento e di tutela delle minoranze.

2. Per l'elezione del Consiglio Nazionale le candidature devono essere formalizzate mediante la presentazione e la sottoscrizione di liste collegate ai candidati alla carica di Presidente Nazionale, con le modalità previste dal Regolamento Generale.

3. Per l'elezione delle altre cariche le candidature sono di norma formalizzate mediante la presentazione e la sottoscrizione di liste. Nel caso di presentazione di una sola lista è consentita la presentazione di candidature al di fuori della lista nei limiti e con le modalità indicati nel Regolamento Generale. In assenza di liste, ogni socio avente diritto al voto potrà esprimere libere preferenze al massimo fino al numero dei componenti l'organo da eleggere.

* Modifica recepita in ottemperanza al disposto dell'art. 12, comma 1, e dell'art. 35, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117

ART. 26 (S)

RICORSI GERARCHICI

1. I ricorsi gerarchici sono così disciplinati:

- a) avverso gli atti della Sezione territoriale il ricorso va presentato alla Direzione Regionale, che decide in primo grado, e al Consiglio Regionale, che decide in secondo grado;
- b) avverso gli atti del Consiglio Regionale il ricorso va presentato alla Direzione Nazionale che decide in primo grado e al Consiglio Nazionale che decide in secondo grado;
- c) avverso gli atti della Direzione Nazionale il ricorso va presentato al Consiglio Nazionale.

2. Le decisioni adottate in secondo grado e quelle comunque adottate dal Consiglio Nazionale e dal Consiglio Regionale sono inappellabili.

3. I termini per la presentazione e l'esame dei ricorsi sono disciplinati dal Regolamento Generale.

pg 44



4. I ricorsi presentati senza il rispetto di quanto previsto dai precedenti commi sono inammissibili.

ART. 27(S)

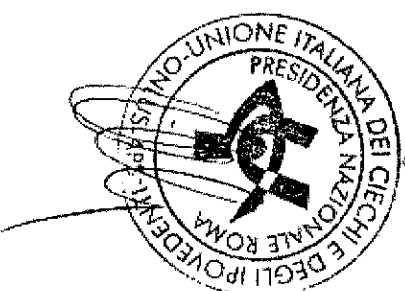
MODIFICHE DELLO STATUTO

1. Le modifiche allo Statuto possono essere proposte, nelle forme indicate dal Regolamento Generale:
 - a) dalla Direzione Nazionale;
 - b) dal Consiglio Nazionale;
 - c) dai Consigli Regionali e dai Consigli delle Sezioni territoriali;
 - d) da almeno dieci congressisti.
2. L'apposita Commissione congressuale coordina le proposte, delibera sulla loro ammissibilità e le sottopone al voto del Congresso.
3. Si considerano approvate le proposte che ottengano in Congresso il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'organo.

ART. 28 (S)

SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEI BENI

1. Lo scioglimento dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipo vedenti - ONLUS APS* può essere deliberato dal Congresso Nazionale con la maggioranza dei 3/4 dei componenti l'organo.
2. In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipo vedenti - ONLUS APS* sarà devoluto, con le modalità che saranno previste nell'atto di scioglimento, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero a fini di pubblica utilità, previo parere preventivo dell'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 10, comma 1, lett. f) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, salva diversa destinazione imposta dalla legge. A decorrere dall'istituzione e dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore tale parere sarà reso dall'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117**.



UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI - ONLUS
PRESIDENZA NAZIONALE

Via Borgognona, 38 - 00187 Roma

Cod. Fisc. 01365520582 - Part. I.V.A. 00989551007

277

3. Durante la vita dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ONLUS APS* è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo***.

4. Per gli effetti di cui al precedente comma si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili o avanzzi di gestione, e quindi vietate:

a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117***;

b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

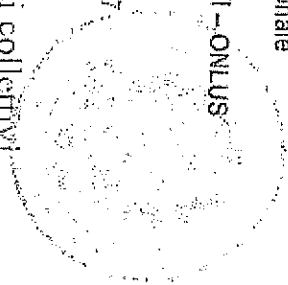
c) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni***;

d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze***;

e) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a



46



42

quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117***.

* *Modifica recepita in ottemperanza al disposto dell'art. 12, comma 1, e dell'art. 35, comma 5, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117*

** *Modifica recepita in ottemperanza al disposto dell'art. 9 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117*

*** *Modifica recepita in ottemperanza al disposto dell'art. 9 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117*

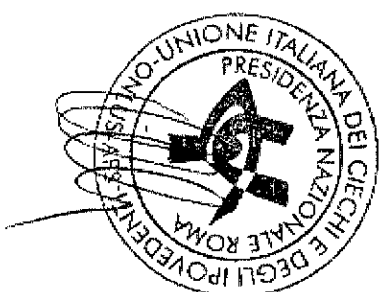
ART. 29 (S)

VIGENZA DELLO STATUTO

1. In caso di modifiche alle norme statutarie decise dal Congresso Nazionale, sino al completamento del procedimento di approvazione delle stesse da parte delle autorità competenti ai sensi delle normative vigenti, resta in vigore a tutti gli effetti il precedente testo dello Statuto.

Il provvedimento, messo ai voti per appello nominale, è approvato all'unanimità.

Ommissis



UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI - ONLUS
PRESIDENZA NAZIONALE

Via Borgognona, 38 - 00187 Roma

Cod. Fisc. 01365520682 - Part. I.V.A. 03989551007

288

87 48



OMISSIVO

Null'altro essendovi da discutere e deliberare la riunione termina alle ore
16.15.

IL SEGRETARIO GENERALE

Alessandro Locati it

IL PRESIDENTE NAZIONALE

(Mario Barbuto)

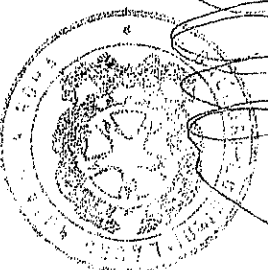
REPERTORIO N.

36062



ESTRATTO

Io sottoscritto Avv. Luigi GALLORI, Notaio in Roma, con studio in Viale G. Mazzini n.88, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, certifico che quanto sopra riportato, composto di quarantotto fogli vidimati da me Notaro, è conforme al suo originale contenuto nelle pagine nn.185, 186, 187, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278 e 288 del libro verbali delle riunioni del Consiglio Nazionale della "UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ETS-APS" (O.N.I.U.S.), con sede in Roma, Via Borgognona n.38, partita IVA 00989551007, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 01365520582, R.E.A. n. 976535, iscritta al Registro delle Persone Giuridiche con il numero 32/99, libro regolarmente bollato, vidimato prima dell'uso, a me esibito dalla parte interessata ed alla stessa restituito dopo la presente rilevazione e collazione. Le parti omesse non contrastano con quanto sopra riportato. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge. Roma cinque dicembre duemiladiciotto (05.12.2018).



Copia conforme della deliberazione n. 8 del Consiglio Nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS - APS del 23/11/2019

Consta N. 49 Pagine

IL SEGRETARIO GENERALE

Roma. 13/11/2024

Dr. Alessandro Ippoliti

